

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO FISCALE 2019

In questa edizione straordinaria della "Circolare settimanale per lo studio" saranno riepilogate le **notizie fiscali più importanti contenute nella versione definitiva del decreto legge Disposizioni urgenti in materia fiscale**, approvato definitivamente nel Consiglio dei Ministri n.24 del 20 ottobre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 ottobre 2018 come D.L. 119/2018.

Per facilitare la lettura del collegato fiscale, in questa sede cercheremo di riassumere in maniera chiara e schematica le disposizioni fiscali di maggiore impatto previste dalla legge.

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO FISCALE 2019

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Articolo 1)

Il primo articolo del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 permette di definire in via agevolata il **contenuto integrale dei PVC (processi verbali di constatazione), consegnati entro il 24 ottobre 2018**, data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, il contribuente può definire il contenuto integrale dei PVC, presentando la dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

- ◆ Imposte sui redditi e relative addizionali;
- ◆ Contributi previdenziali e ritenute,
- ◆ Imposte sostitutive
- ◆ Irap
- ◆ IVA
- ◆ IMIE e IVAFE.

Attenzione va prestata al fatto che è possibile definire solo i verbali per i quali entro il 24.10.2018, non sia stato notificato un avviso di accertamento e non sia stato ricevuto un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione.

Per ravvedersi il contribuente deve **presentare entro il 31.05.2019 una dichiarazione¹** in merito ai periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento, compresi quelli che prevedono il raddoppio dei termini. La definizione si perfeziona con il **versamento dell'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019**; è possibile infatti rateizzare quanto dovuto **fino a un massimo di 20 rate trimestrali**, indipendentemente dall'importo. E' in ogni caso esclusa la compensazione.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, devono essere versate senza applicazione delle sanzioni e interessi.

In caso di mancato pagamento la definizione non è perfezionata, pertanto l'amministrazione finanziaria potrà procedere all'ordinaria attività di controllo i cui termini di decadenza fino al periodo d'imposta 2015 compreso, sono prorogati di 2 anni.

Definizione PVC
contenuto integrale dei PVC consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto se non è stato notificato nessun avviso di accertamento e non è stato ricevuto nessun invito al contraddittorio
Si perfeziona presentando la dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali; contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, IVA, IMIE e IVAFE
Versamento entro il 31.05.2019 della prima rata (massimo 20 trimestrali di pari importo) o dell'unica soluzione

¹ Le modalità saranno definite con un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (Articolo 2)

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli inviti al contraddittorio, gli **atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del DL, e quindi entro il 24 ottobre 2018**, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza:

- ◆ Sanzioni;
- ◆ Interessi
- ◆ Eventuali oneri accessori

entro 30 giorni dalla predetta data (23 novembre 2018) o se più favorevole, entro il termine per la proposizione del ricorso.²

Possono essere definiti con le stesse regole e negli stessi termini

- ◆ gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018
- ◆ gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, la data di entrata in vigore del decreto legge.

TERMINE DI VERSAMENTO	TIPOLOGIA	TERMINE
	Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del DL, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data	entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto o se più favorevole, entro il termine per la proposizione del ricorso
	inviti al contraddittorio	entro 30 giorni dal 24.10.2018
	accertamenti con adesione	entro 20 giorni ³ dal 24.10.2018

La definizione si **perfeziona con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata** in quanto è possibile rateizzare quanto dovuto fino a un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo. E' in ogni caso esclusa la compensazione. Se il contribuente non effettua il versamento nei termini previsti, gli Uffici proseguono l'attività di controllo

Si sottolinea come, così per le altre definizioni agevolate, tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

Attenzione, per espressa previsione normativa sono **esclusi** dalla definizione agevolata **gli atti emessi ai fini della procedura di collaborazione volontaria**.

² Previsto dall'articolo 15 comma 1 del D. Lgs 218/97

³ Il comma 3 dell'articolo 2 in commento rimanda al termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione-rottamazione ter

(Articolo 3)

Una delle principali novità contenute nel collegato fiscale è la rottamazione-ter, cioè la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista a condizioni più agevolate rispetto alle versioni precedenti in quanto:

- ◆ è prevista l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
- ◆ è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento con due versamenti semestrali per un massimo 10 rate consecutive di pari importo, così da diluire l'importo dovuto in 5 anni
- ◆ il tasso di interesse nel caso di pagamento rateale è stato ridotto al 2% l'anno (rispetto al 4,5%) previsto finora
- ◆ è prevista la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, è previsto **che i debiti risultanti** dai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2017** possano essere estinti senza versare sanzioni e interessi, versando:

- ◆ capitale
- ◆ interessi iscritti a ruolo
- ◆ aggio
- ◆ diritti di notifica della cartella di pagamento
- ◆ rimborso delle spese esecutive eventualmente maturate.

Per espressa previsione, **possono rientrare anche istanze aventi ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore⁴**, mentre **sono esclusi** dalla rottamazione-ter **i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea**. Per tali carichi è prevista un'apposita disciplina.

In generale, per determinare le somme da versare, si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ovviamente, rimangono comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo relativamente a debiti definibili. Anche qualora, per effetto di precedenti versamenti parziali, il contribuente abbia già corrisposto quanto dovuto, deve comunque manifestare la sua volontà di aderire alla rottamazione-ter presentando apposita dichiarazione.

Il versamento degli importi dovuti potrà essere versato alternativamente:

- ◆ in un'unica soluzione
- ◆ con pagamento dilazionato in 10 rate consecutive di pari importo. Dato che le rate avranno scadenza semestrale, adottando la rateizzazione è possibile versare quanto dovuto in 5 anni. Inoltre è stato deciso che si applicherà il **tasso annuo del 2%**.

I pagamenti potranno essere effettuati:

- ◆ Con **domiciliazione bancaria** sul c/corrente;
- ◆ Mediante **bollettini precompilati** che l'Agente della riscossione deve allegare alla comunicazione nel caso in cui il debitore non abbia fatto richiesta di domiciliazione bancaria;

⁴ Come previsti ai sensi del capo II, sez. prima, legge 3/2012

- ◆ Presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Attenzione, si precisa che è possibile **pagare le somme dovute utilizzando in compensazione**, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, **i crediti** non prescritti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi non professionali, **maturati nei confronti della PA**.

MODALITA' DI VERSAMENTO	
Versamento unico	Entro il 31 luglio 2019
Versamento rateale	Rate semestrali di pari importo da corrispondere entro: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 31 luglio ◆ 30 novembre Di ogni anno, fino ad un massimo di 10 rate. In questo caso si deve corrispondere un tasso annuo del 2%.
Come versare	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Con domiciliazione bancaria sul c/corrente; ◆ Mediante bollettini precompilati che l'Agente della riscossione deve allegare alla comunicazione nel caso in cui il debitore non abbia fatto richiesta di domiciliazione bancaria; ◆ Presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Si precisa che è possibile pagare le somme dovute utilizzando in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi non professionali, maturati nei confronti della PA ⁵

Attenzione va prestata anche al fatto che non è consentito il lieve inadempimento pertanto in caso di pagamento non integrale o non tempestivo, la procedura si considera non perfezionata e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. In questo caso, l'Agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato

Solo limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione per aderire alla rottamazione-ter, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina **l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni.

La norma prevede alcuni "compiti" in capo all'Agente della Riscossione che dovrà:

⁵ Così come previsto all'art. 12, comma 7 bis del DL 145/2013 a cui rimanda il comma 12 lettera c) dell'articolo 3 del DL 119/2018 in commento

- ◆ fornire i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del sito internet
- ◆ pubblicare sul proprio sito la modulistica per permettere l'adesione alla rottamazione-ter entro 20 giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del presente decreto legge,
- ◆ comunicare ai debitori entro il **30.06.2019** l'importo complessivo di quanto dovuto, e nel caso abbiano optato per il pagamento dilazionato deve essere indicato importo, giorno, mese e scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente, dal canto suo, dovrà:

1. presentare all'agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il **30.04.2019**. Tale termine è anche l'ultimo per integrare una domanda precedentemente presentata;
2. indicare nella domanda di cui sopra, le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
3. indicare nella domanda di adesione, l'intenzione di **rinunciare ad eventuali giudizi pendenti** sui carichi che intende definire.

Ma quali sono gli **effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione?**

- ◆ Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- ◆ Sospensione obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione,
- ◆ Inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda,
- ◆ Divieto di avviare nuove procedure esecutive
- ◆ Divieto di proseguire le procedure esecutive già avviate in precedenza a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
- ◆ Il debitore non è considerato inadempiente né per la procedura dei rimborsi d'imposta né ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro all'atto dei pagamenti verso le PA.

Si sottolinea che, per espressa previsione normativa **sono esclusi** dalla definizione agevolata:

- ◆ Recuperi di aiuti di stato considerati illegittimi dall'Unione Europea,
- ◆ Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti,
- ◆ Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
- ◆ Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Invece, per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applica solo sugli interessi.

L'articolo 3 del collegato fiscale alla manovra 2019, disciplina anche le ipotesi per i contribuenti che hanno aderito alle rottamazioni precedenti. In generale, è prevista:

- ◆ Riammissione per coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione
- ◆ Riammissione previo versamento delle rate scadute fino a ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis.

In particolare, **i debitori che hanno aderito alla rottamazione-bis⁶** e che **entro il 7 dicembre 2018** effettuano il pagamento delle rate dovute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, possono fruire di notevoli effetti. Prima di entrare nel merito delle conseguenze, si vuole sottolineare l'importanza della scadenza del 7 dicembre. Infatti in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della "rottamazione-bis" in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre 2018, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova definizione agevolata (rottamazione-ter) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

In merito agli effetti del pagamento entro il 7 dicembre delle rate scadute della rottamazione-bis, gli effetti che la rottamazione-ter produce su tali cartelle sono i seguenti:

1. **differimento automatico del versamento delle somme restanti in 10 rate semestrali** di pari importo con **interessi pari allo 0.3%** calcolato dal 01.08.2019. Le rate avranno **scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno**.
2. Facoltà di **pagare mediante compensazione con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi anche professionali, maturati **nei confronti della PA**
3. **Estinzione delle procedure esecutive pregresse** salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Nel caso in cui il debitore non volesse usufruire di tale concessione, resta ferma la possibilità di effettuare un unico versamento di quanto dovuto entro il 31 luglio 2018.

Per tali debitori non è previsto nessun adempimento, anzi sarà l'Agente della riscossione a trasmettere

- ◆ la comunicazione degli importi dovuti entro il 30.06.2019,
- ◆ i bollettini precompilati per pagare le nuove rate

ROTTAMAZIONE-TER PER COLORO CHE HANNO ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE BIS	
REQUISITO	Versamento, entro la data slittata del 7 dicembre 2018 delle rate comprese nella rottamazione bis con scadenza nei mesi di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ luglio 2018 ◆ settembre 2018 ◆ ottobre 2018
EFFETTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. differimento automatico del versamento delle somme restanti in 10 rate semestrali di pari importo con interessi pari allo 0.3%⁷ calcolato dal 01.08.2019. Le rate avranno scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.. 2. Facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti nei confronti della PA 3. Estinzione delle procedure esecutive pregresse
COMUNICAZIONE DA RICEVERE	Entro il 30 giugno 2019 l'Agente della riscossione deve trasmettere la comunicazione degli importi dovuti e i bollettini precompilati per pagare le nuove rate.

⁶ Disciplinata all'articolo 1 del DL 147/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 4.12.2017 n. 172

⁷ E' il tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del DL

I debitori che hanno aderito alla prima rottamazione⁸ possono aderire alla rottamazione-ter senza particolari condizioni. Infatti l'articolo termina chiarendo che possono essere definiti con le stesse modalità prevista dalla rottamazione-ter anche coloro che:

- ◆ Non hanno perfezionato la definizione della prima rottamazione,
- ◆ Che dopo aver aderito alla rottamazione-bis non hanno saldato entro il 31.07.2018 tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016 scadute al 31.12.2016

Agevolazioni sono previste anche per i soggetti colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016-2017.

Rottamazione TER	
Carichi rottamabili	Affidati agli agenti della riscossione tra il 01.01.2000 e il 31.12.2017
Importi definibili	Sanzioni e interessi di mora
Modalità di versamento	Unica soluzione entro il 31.07.2019 o in forma rateale, fino a 10 rate con scadenza semestrale pari al 31.07 e 30.11. In caso di versamenti non integrali e tempestivi la procedura non si perfeziona.
Domanda di adesione	Da presentare all'Agente della Riscossione entro il 30.4.2019 (termine ultimo anche per poter integrare un'eventuale domanda presentata precedentemente)
Effetti della presentazione della domanda di adesione alla rottamazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza 2. Sospensione obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione, 3. Inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda, 4. Divieto di avviare nuove procedure esecutive 5. Divieto di proseguire le procedure esecutive già avviate in precedenza a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Possibilità di adesione per chi ha aderito alle precedenti rottamazioni	Riammissione incondizionata per coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione, riammissione previo pagamento entro il 7.12.2018 delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre per coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis

⁸ Prevista dal DL 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 1.12.2016 n. 225

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (Articolo 4)

Un'altra importante novità consiste nel cd "stralcio delle mini cartelle", cioè la **cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco** relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo **fino a 1000 euro**.

In particolare, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del DL, fino a 1.000 euro comprensivi di:

- ◆ Capitale
- ◆ Interessi per la ritardata iscrizione a ruolo
- ◆ sanzioni

risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il **01.01.2000 ed il 31.12.2010** sono **automaticamente annullati** alla data del 31.12.2018. Tale possibilità riguarda anche i debiti per i quali è stata fatta richiesta per la rottamazione-ter.

Le somme versate

- ◆ **anteriormente** alla data di entrata in vigore del DL sono considerate definitivamente acquisite dall'amministrazione finanziaria
- ◆ dalla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018:
 - ✓ **sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti** eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento,
 - ✓ **sono rimborsate** (nel caso in cui non ci siano debiti scaduti o in scadenza da corrispondere al fisco) in 20 rate annuali a partire dal 30.06.2020.

Lo stralcio non è previsto per

- ◆ i debiti relativi ai carichi esclusi dalla rottamazione-ter,
- ◆ le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.05.2014
- ◆ l'IVA riscossa all'importazione

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (articolo 5)

I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 a titolo di:


- ◆ Risorse proprie dell'Unione Europea⁹,
- ◆ Di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

possono essere estinti secondo le norme contenute nella rottamazione-ter ma con alcune modifiche. In particolare, per la prima tipologia di carichi, il tasso del 2% annuo previsto nella rottamazione-ter partirà dal 01.08.2019, mentre dal 01.05.2016 fino al 31.07.2019 si applicano gli interessi di mora dovuti in base alle disposizioni del codice doganale.

⁹ Previste dall'art.2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2004/436/CE, Euratom del Consiglio del 7.06.2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014

Entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. Per quanto riguarda il versamento, il pagamento **dell'unica o della prima rata** delle somme dovute a titolo di definizione scade il **30.09.2019** e le restanti rate scadono il:

- ◆ 30.11.2019
- ◆ 31.07.2020
- ◆ 30.11.2020 e così via.



**Estinzione
automatica dei
debiti**

Per importi fino a 1.000 compresi capitali, sanzioni e interessi per la ritardata iscrizione a ruolo

Per singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2010

Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, **possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio**, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, pagando **un importo pari al valore della controversia**¹⁰. Il soggetto legittimato **entro il 31 maggio 2019** deve presentare una domanda per ciascuna controversia autonoma, cioè per ciascun atto impugnato.

E' utile richiamare l'attenzione al fatto che la definizione agevolata si applica **alle controversie pendenti**.

Cambiano le regole nel caso in cui ci sia stata soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare. In questo caso le controversie possono essere definite con il pagamento:

- ◆ **della metà del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado¹¹,
- ◆ **di un quinto del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative solo alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento

- ◆ **del 15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio
- ◆ **del 40% negli altri casi**

¹⁰ Stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D: Lgs 546/1992

¹¹ Come si evince dalla relazione illustrativa, nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione.

- ◆ dello 0% nel caso di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione

La definizione agevolata **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti:**

- ◆ entro il **31 maggio 2019**
- ◆ entro le date di scadenza delle rate in caso di importi maggiori a 1.000 euro. La rateizzazione è consentita fino ad un massimo di 20 rate scadenti alle seguenti date di ciascun anno a partire dal 2019¹²
 - ✓ 31.05
 - ✓ 31.08
 - ✓ 30.11
 - ✓ 28.02

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando che non si ha diritto alla restituzione nel caso si abbia versato un importo eccedente. Inoltre, è esclusa la compensazione e qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La definizione perfezionata del coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non si più pendente.

Attenzione va prestata al fatto che, se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto della rottamazione-bis, il perfezionamento della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7.12.2018 delle somme dovute.

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti (articolo 7)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI possono avvalersi della **dichiarazione integrativa speciale**, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta **nel limite complessivo** di 30.000 euro di imponibile annuo. Questi stessi soggetti possono altresì avvalersi:

- ◆ Della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento versando:
 - ✓ 50% delle maggiori imposte accertate (IVA esclusa in quanto dovuta per intero)
 - ✓ 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- ◆ Della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie versando:
 - ✓ 40% del valore della lite e 5% di sanzioni e interessi accertati se alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ricorso pende al primo grado di giudizio;
 - ✓ Del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria, nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto;
 - ✓ 50% del valore delle liti e 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o nell'unica

¹² Sulle rate successiva alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 01.06.2019

pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Se gli importi delle imposte sono maggiori di 30.000 euro è possibile di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti

Definizione agevolata delle imposte di consumo (articolo 8)

L'articolo 8 contiene le disposizioni per la **definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo** sui prodotti succedanei al tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione ai sensi del testo unico delle accise¹³. In particolare è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento da parte del soggetto obbligato di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi.

La volontà di adesione alla definizione agevolata deve essere manifestata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30.04.2019 secondo la modulistica che sarà appositamente messa a disposizione sul sito internet dell'Agenzia stessa entro il 28.02.2019. Se la modulistica sarà resa disponibile in ritardo il termine di presentazione della dichiarazione si sposterà automaticamente entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della modulistica.

La dichiarazione deve contenere:

- ◆ L'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater commi 1e e 1-bis del D. Lgs 504/95¹⁴
- ◆ Qualora non in regola, i prospetti riepilogativi previsti dall'articolo 6, comma 7 del DM 29.12.2014¹⁵.
- ◆ La dichiarazione che i prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

La non veridicità dei dati di cui sopra comporta la perdita di efficacia della definizione agevolata.

Dopo la presentazione della dichiarazione, entro i successivi 4 mesi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà comunicare al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute. Il contribuente potrà perfezionare la procedura versando quanto gli è stato comunicato entro i successivi 60 giorni. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia a copertura di 6 mensilità.

Attenzione va prestata al fatto che il mancato versamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

¹³ D. Lgs 504/95

¹⁴ Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

¹⁵ Il soggetto autorizzato, entro 5 giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (articolo 9)

Fino al **31.05.2019** i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il **31.10.2017** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. L'integrazione degli imponibili è ammessa **nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo ai fini delle imposte di cui sopra e comunque entro il 30% di quanto dichiarato.**

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, o in caso di dichiarazione senza debito d'imposta per perdite, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa fino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica senza sanzioni, interessi o oneri accessori:

- ◆ **Imposta sostitutiva applicando sul maggior imponibili IRPEF/IRES il 20%** per:
 - ✓ Imposte sui redditi e relativa addizionali,
 - ✓ IRAP,
 - ✓ Contributi previdenziali,
 - ✓ IMIE e IVAFE
- ◆ **Imposta sostitutiva applicando sulle maggiori ritenute il 20%**
- ◆ **L'aliquota media IVA**, per tenere conto di operazioni non soggette all'imposta o regimi speciali, come di seguito calcolata:

$\frac{\text{imposta per operazioni imponibili} - \text{imposta per le cessioni beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari dichiarato}}$

Qualora non sia possibile determinare questo rapporto IVA si applica l'aliquota ordinaria.

Ma cosa devono fare i contribuenti per aderire?

1. **Inviare una dichiarazione integrativa speciale** irrevocabile e sottoscritta personalmente per uno o più periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del DL non sono scaduti i termini per l'accertamento¹⁶, anche tenuto conto del raddoppio dei termini¹⁷;
2. **Provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto**, in un'unica soluzione entro il **31 luglio o in 10 rate** semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il **30 settembre 2019**.

Dal momento del pagamento in un'unica soluzione o della prima rata la procedura si perfeziona.

Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte i versamenti dovuti, la dichiarazione integrativa speciale è **titolo per la riscossione** delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Inoltre, sulle somme non corrisposte sono previsti:

- ◆ Interessi legali
- ◆ Sanzioni amministrativa pari al 30% delle somme non versate (15% se versate nei successivi 30 giorni).

La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle

¹⁶ di cui all'articolo 43 DPR 600/73, art. 57 DPR 633/72, art. 20, comma 1) D. Lgs 472/97

¹⁷ Vale in ogni caso l'articolo 1, comma 640 lettera a) e b) L. 190/2014

originariamente non dichiarate. Inoltre non possono essere utilizzate a scomputo di maggiori imponibili non dichiarati, eventuali perdite.

La procedura della dichiarazione integrativa speciale non è esperibile:

- ◆ Se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali, anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
- ◆ Se la richiesta presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dall'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie relativi all'ambito di applicazione della procedura in commento.
- ◆ Per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- ◆ Per l'emersione di redditi prodotti in forma associata
- ◆ dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione della trasparenza fiscale per le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili a carico delle società da essi partecipate

Attenzione al fatto che, chiunque fraudolentemente si avvalga della procedura in commento per far emergere **attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati** diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o con altri artifici¹⁸, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni^{19 20}

Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica (articolo 10)

Con l'obiettivo di consentire un più attenuato ingresso nel mondo della fatturazione elettronica obbligatoria e sminuirne gli effetti negativi degli adeguamenti è stata prevista, per il primo semestre 2019, un'attenuazione degli effetti sanzionatori in quei casi in cui la **fattura** sia **emessa ma tardivamente**. L'art. 21 del D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura venga emessa entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione sia stata effettuata. Il collegato fiscale alla manovra 2019 prevede tuttavia, nell'art. 8 del decreto, che fino al 30 giugno 2018 la sanzione per la ritardata emissione:

- ◆ non sia dovuta qualora l'emissione della fattura è avvenuta oltre le tempistiche previste per legge ma sia stata tale da consentire comunque, all'imposta, di concorrere nella liquidazione di competenza
- ◆ sia dovuta nella misura del 20% se il ritardo fa sì che l'imposta concorra alla liquidazione iva del periodo successivo.

Nella relazione illustrativa viene inoltre specificato che le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche nei confronti dei **committenti/cessionari che abbiano erroneamente detratto**

¹⁸ Di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

¹⁹ Sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

²⁰ Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

l'imposta. Qualora infatti il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di fattura elettronica e provveda alla regolarizzazione prevista dall'art. 6 comma 8 del d.lgs. 471/1997 entro il termine della propria liquidazione periodica non incorrerà in alcuna sanzione; sarà invece soggetto a sanzione ridotta nel caso in cui la sua regolarizzazione avvenga entro la liquidazione periodica successiva.

Si ricorda che la regolarizzazione prevista dall'art. 65 comma 8 del d.lgs. 471/1997 prevede che il committente/cessionario provveda a pagare l'imposta, ad emettere autofattura entro 120 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione e, nei 30 giorni successivi, a presentare l'autofattura emessa, in duplice esemplare, all'Agenzia delle Entrate. Con l'avvento della fatturazione elettronica è necessario che tale procedura si concretizzi attraverso il Sistema Di Interscambio e sarà quindi possibile evitare di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per la consegna dei documenti cartacei; tecnicamente le specifiche in materia di fatturazione elettronica prevedono che tale documento venga identificato con il codice TD20.

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cosiddetto ravvedimento operoso.

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture (articolo 11)

Al fine di consentire un lasso di tempo un po' più lungo per l'emissione della fattura elettronica, il legislatore è intervenuto modificando l'art. 21 del DPR 633/1972. La modifica non riguarda però solo l'emissione delle fatture elettroniche ma abbraccia il più ampio spettro **dell'emissione di qualsiasi tipologia di fattura**. La nuova norma consente l'emissione delle fatture **entro 10 giorni** dal momento in cui sia stata effettuata l'operazione.

Per poter usufruire di tale possibilità è necessario tuttavia che nel corpo della fattura sia indicata la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, oppure la data in cui si è avuto il pagamento totale o parziale del corrispettivo (sempre che tali date non coincidano con la data di emissione della fattura).

EMISSIONE FATTURA			
POSSIBILITA'	Immediata	Entro 10 gg.	Differita
QUANDO VIENE EMESSA	Al momento di effettuazione dell'operazione o del pagamento.	Entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione o del pagamento totale o parziale del corrispettivo.	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione.
INDICAZIONI IN FATTURA	Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione	Deve essere riportata anche la data in cui è avvenuta l'operazione o il pagamento	Deve essere riportato l'elenco delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto risultanti da idonea documentazione

È importante sottolineare che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a partire dal **1° luglio 2019** e che ciò non influenza in alcun modo il meccanismo di esigibilità dell'imposta e della sua liquidazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, nel presupposto che questa si ritenga emessa quando sia correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), è necessario che nei 10 giorni previsti dalla nuova normativa venga fatta anche la trasmissione.

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse (articolo 12)

Fino ad ora l'art. 23 del Dpr 633/1972 prevedeva l'obbligo di registrare le fatture emesse entro 15 giorni dalla loro emissione facendo concorrere l'imposta alla liquidazione del periodo in cui l'operazione veniva posta in essere. Situazione diversa era rappresentata dalla registrazione delle fatture differite che invece, dovevano essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Il collegato fiscale è invece intervenuto modificando l'art. 23 del Testo Unico Iva e prevedendo una registrazione più uniforme per tutte le fatture emesse siano esse:

- ◆ immediate in senso stretto
- ◆ emesse entro 10 giorni
- ◆ differite.

In tutti i casi la registrazione deve avvenire, nell'ordine della loro numerazione, **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.**

L'unica **eccezione prevista** e conservata dalla nuova disciplina riguarda le operazioni di cui all'art. 21 DPR 633/1972, comma 4 lettera b) che si occupa delle **cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente**; nel caso specifico la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Per tali fatture la registrazione potrà quindi essere fatta entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese in cui vengono emesse, consentendo di fatto uno slittamento dell'imposta.

EMISSIONE FATTURA	REGISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE
IMMEDIATA IN SENSO STRETTO	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni	Mese di effettuazione dell'operazione
ENTRO 10 GIORNI		
DIFFERITA		
ART.21 COMMA 4 LETT. B)	Entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione	Mese di emissione della fattura

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti (articolo 13)

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 abolisce la **numerazione progressiva** del registro degli acquisti. La disciplina dell'art. 25 DPR 633/1972 modificata richiede quindi semplicemente che il contribuente annoti in un apposito registro le fatture e le bolle doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, comprese quelle emesse a norma dell'art. 17 secondo comma.

Nella relazione illustrativa viene inoltre sottolineato che l'adempimento, a questo punto abrogato, viene automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate al Sdl.

Semplificazione in tema di detrazione dell'IVA (articolo 14)

In base alla normativa in vigore, il committente/cessionario può esercitare il diritto alla detrazione previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione del mese in cui la fattura stessa è ricevuta. Per evitare che, a causa del diverso meccanismo di recapito innescato dalla fatturazione elettronica, il committente/ cessionario possa ricevere la fattura in un momento successivo rispetto a quello in cui l'imposta diviene esigibile, il legislatore ha deciso di intervenire sull'art.1, comma 1 del Dpr del 23 marzo 1998 numero 100. In particolare viene ora previsto che, **il diritto alla detrazione non sia legato alla ricezione della fattura, bensì al momento in cui sia stata effettuata l'operazione**. La possibilità è concessa purché:

- ◆ la fattura sia **recapitata entro i termini della liquidazione**
- ◆ la fattura sia regolarmente **registrata entro il 15° giorno del mese successivo**.

Attenzione, tale possibilità non è però concessa per quelle operazioni avvenute in un anno d'imposta le cui rispettive fatture siano pervenute nell'anno successivo poiché in questa ipotesi l'Iva deve essere detratta nell'anno in cui sia stata ricevuta la fattura. Cerchiamo di chiarire il concetto con una tabella esemplificativa.

EMISSIONE FATTURA	RICEZIONE E REGISTRAZIONE	MESE LIQUIDAZIONE
20 Marzo	entro il 15 Aprile	Marzo
30 Novembre	entro il 15 Dicembre	Novembre
31 Dicembre	Dal 1° al 15 Gennaio	Gennaio

Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica (articolo 15)

I soggetti Identificati nel territorio italiano sono soggetti **non residenti** ma che hanno proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 35-ter del DPR 633/1972 all'identificazione diretta nel territorio dello stato oppure lo hanno fatto attraverso un rappresentante fiscale. La semplice identificazione non comporta il fatto che gli stessi soggetti possano anche considerarsi come stabiliti nel territorio dello Stato e di conseguenza non sorge nei loro confronti l'obbligo di emissione di fatture elettroniche.

L'obbligo originariamente previsto nei loro confronti e messo in discussione dalla circolare 13 E 2018, viene adesso abrogato e di conseguenza definitivamente chiarito.

Nei confronti dei soggetti identificati quindi non sarà necessario emettere una fattura elettronica, sarà sufficiente continuare ad emettere le fatture secondo le vecchie modalità; ciò comporta che le operazioni poste in essere nei loro confronti dovranno essere inserite nella comunicazione mensile **(c.d. esterometro) che riguarderà a partire dal 1° gennaio 2019 tutte le operazioni avvenute nei confronti di soggetti esteri**. Tuttavia, qualora il soggetto residente voglia emettere una fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati (previo obbligo di consegnare comunque la copia cartacea qualora richiesta) le operazioni oggetto di fattura elettronica non dovranno essere inserite nell'esterometro.

Giustizia tributaria digitale (articolo 16)

A far data dal 1° Luglio 2019 è stata introdotta l'obbligatorietà di procedere alle notifiche e ai depositi, all'interno del processo tributario di primo e secondo grado, esclusivamente in via telematica. Inoltre le parti che parteciperanno al giudizio senza l'aiuto di un difensore, potranno utilizzare le modalità telematiche laddove indichino nel ricorso o nel primo atto introduttivo il proprio indirizzo pec.

Tra le modifiche introdotte spunta anche la possibilità, previa richiesta nel primo atto introduttivo al processo, di poter partecipare a distanza alle udienze pubbliche mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula dell'udienza e il domicilio indicato dal contribuente. Affinché tutto ciò sia possibile sarà necessario assicurare attraverso il rispetto delle regole tecniche-operative previste, che vi sia in entrambi i luoghi la possibilità reciproca di vedere tutte le persone presenti.

Per garantire un'organizzazione efficiente delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno una udienza al mese, per ogni sezione, venga dedicata esclusivamente alle pubbliche udienze che abbiano richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 17)

Per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o attività assimilate viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo viene inoltre anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti il cui volume d'affare sia superiore ad euro 400.000. Sostanzialmente viene superato l'attuale regime

opzionale.

Conseguenza di tale introduzione è data dal venire meno dell'obbligo di registrazione dei corrispettivi disciplinato dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 633/1972.

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni, per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, esercitate dai contribuenti entro il 31 dicembre 2018 in base alla disciplina previgente.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi avrà i suoi riflessi anche sull'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria da parte dei **soggetti che effettuano cessioni di farmaci**, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate; infatti, in virtù del nuovo obbligo, tali soggetti potranno utilizzare gli strumenti e i canali informatici già utilizzati ma l'invio dei dati, anziché fatto con scadenza mensile al sistema Tessera Sanitaria verrà fatto giornalmente.

Il legislatore ha inoltre previsto un piccolo contributo da attribuire a quei soggetti che si adopereranno nel 2019 e 2020 per far sì che i propri registratori di cassa siano idonei a poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi all'Amministrazione finanziaria. Il contributo previsto sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un tetto massimo di 250 euro; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento.

Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo applicato e sarà rimborsato attraverso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Rinvio lotteria dei corrispettivi (articolo 18)

Contestualmente all'avvio dell'obbligo generalizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi in via telematica, **1° gennaio 2020**, sarà fissata anche la **partenza della lotteria dei corrispettivi**. Ogni qual volta un **contribuente maggiorenne** effettuerà un acquisto, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, dovrà comunicare il proprio codice fiscale all'esercente. Quest'ultimo contestualmente alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri dovrà comunicare per ogni singola operazione:

- ◆ data
- ◆ importo
- ◆ modalità di pagamento
- ◆ CF dell'acquirente.

Per poter poi procedere con l'estrazione e l'attribuzione dei premi ai contribuenti, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 18)

L'art 25 del Decreto Legge interviene modificando nuovamente la normativa sulla CIGS in deroga (art.22 bis, comma 1 del D.Lgs 148-2015) con due ampliamenti:

- ◆ **abolizione del limite di organico aziendale di 100 dipendenti.**
- ◆ **proroga fino a 12 mesi per la causale contratto di solidarietà nei casi di esubero di personale che permanga**, malgrado l'attuazione di piani di politiche attive per il lavoro.

A seguito del art. 1 comma 133 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) per gli anni 2018 e 2019 **era già prevista la proroga della Cassa integrazione straordinaria**, rispetto al limite ordinario della CIGS²¹, previo accordo in sede governativa, **nei casi di:**

- a) **riorganizzazione aziendale, per una durata massima di 12 mesi**
- b) **crisi aziendale, per una durata massima di sei mesi**

in presenza di **problematiche occupazionali rilevanti a livello territoriale, in aziende di interesse strategico che occupassero più di 100 dipendenti.**

Il legislatore ha inteso ora dare la **possibilità di riconoscere la rilevanza strategica di una impresa in taluni territori**, da parte della Regione o Regioni interessate, **anche a prescindere dall'organico aziendale. Per la proroga è sempre necessario un accordo in sede governativa** e con la partecipazione delle Regioni sede delle unità produttive interessate.

Si ricorda che per poter essere ammessi alla proroga i piani di riorganizzazione devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nei limiti previsti dalla normativa a regime, così come i piani di risanamento particolarmente complessi nei casi di crisi aziendale.

La copertura dei costi di questa misura rientra nelle **risorse già stanziare dal decreto attuativo del Jobs Act 148 2015** (100 milioni di euro annui) poiché **per il 2018 residuano 60 milioni di euro e si confermano i 100 milioni di euro già stanziati per il 2019**. Gli accordi in sede ministeriale hanno la funzione di continuare a monitorare l'impegno di spesa.

NOVITA' CIGS IN DEROGA 2018-2019			
◆ REQUISITO NECESSARIO: accordo preventivo in sede governativa con piani di reinserimento lavorativo concordato con le Regioni			
◆ REQUISITO NON PIU' NECESSARIO: dimensione aziendale oltre 100 dipendenti ²²			
CAUSALI	riorganizzazione aziendale complessa con esubero di personale	crisi aziendale con esubero di personale	contratti di solidarietà tipo A
DURATA PROROGA	12 mesi	6 mesi	12 mesi

²¹ A norma del d.lgs 148 2015 la cassa integrazione straordinaria non può superare di 24 mesi in un quinquennio mobile (conteggiando anche la CIGO). Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite può essere portato a 36 mesi in quanto la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi; per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS+CIGO) non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

²² Resta valido il limite previsto dalla normativa ordinaria della CIGS di 15 dipendenti per imprese industriali edili, artigiane e appaltatrici di servizi di ristorazioni o pulizie, vigilanza, trasformazione prodotti agricoli, settore ferroviario - 50 dipendenti per attività commerciali e agenzie viaggi -. Senza limiti di organico per trasporto aereo e partiti politici.